

Alla Signora DIRETTRICE delle
SCUOLE COMUNALI di

R I V O L I

rifugi antiaerei negli
edifici scolastici.

Per opportuna conoscenza e norma, trascrivo la seguente circolare della R. PREFETTURA n° 2688 in data 17 Maggio 1941 XIX.

" Il Ministero dell'Interno, con lettera del 29 Marzo 1941-XIX, riconosciuta la necessità di dare la maggiore possibile difesa alle popolazioni civili dall'offesa aerea del nemico, dispone che i ricoveri antiaerei apprestati negli edifici scolastici siano senza indugio utilizzati, nelle ore diurne e notturne in cui le scuole restano chiuse mettendoli a disposizione della popolazione civile perchè funzionino come ricoveri pubblici veri e propri a sussidio e integrazione degli altri apprestamenti antiaerei già esistenti.

Il detto Ministero dispone che da parte dell'Autorità scolastica competente, siano adottate tutte le necessarie predisposizioni per la guardia dei locali e del materiale destinati a scopo e fine scolastici.

Per la esecuzione degli ordini di cui sopra, dispongo :

1°) - Durante le lezioni il pubblico deve poter accedere in tutti i locali sotterranei, adattati o da adattare a rifugio, non strettamente necessari per ricoverare il personale della scuola e gli alunni.

Nel calcolare la superficie necessaria alla scuola, ferma restando la disposizione delle due persone (adulti) per mq., si dovrà ammettere per i ragazzi la capienza di 3 persone per mq. -

2°) - Nelle ore in cui le lezioni sono limitate (scuole serali o festive) o non ve ne sono affatto, il pubblico, deve poter accedere anche nei locali destinati a rifugio delle scuole e momentaneamente liberi.

./.